

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DALMARTELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) PERSANO

Seduta del 16/12/2021

FATTO

Nel presente procedimento, la parte ricorrente afferma quanto segue:

- è titolare dei seguenti buoni fruttiferi postali:

Elementi identificativi dei buoni				Condizioni (lorde) presenti a tergo del buono		
emissione	taglio	numeri di serie		Primi vent'anni	Successivi bimestri	N. bimestri successivi
01/10/1986	ITL 500.000	066-020	000.058	Serie P (Tabella) e Serie Q (Timbro)	ITL 129.075	61
01/10/1986	ITL 500.000	066-020	000.059	Serie P (Tabella) e Serie Q (Timbro)	ITL 129.075	61
26/10/1988	ITL 250.000	66_72	000.541	Serie P (Tabella) e Serie Q (Timbro)	ITL 64.537	61
26/10/1988	ITL 250.000	66_72	000.542	Serie P (Tabella) e Serie Q (Timbro)	ITL 64.537	61
06/10/1987	ITL 250.000	66_72	000.355	Serie P (Tabella) e Serie Q (Timbro)	ITL 64.537	61

- i predetti buoni sono stati incassati alla relativa scadenza;
- analizzando i calcoli forniti dal portale dedicato dell'intermediario, si evince che i buoni sono stati liquidati sulla base dei rendimenti previsti dalla Serie Q in regime di capitalizzazione composta per i primi vent'anni di durata, e successivamente sulla base del tasso d'interesse annuo nominale del 12% (2% bimestrale), in regime di interesse semplice, calcolato sul montante netto risultante dal predetto calcolo al

20° anno, per tutti i bimestri successivi maturati sino alla scadenza o al riscatto anticipato;

- tali conteggi non tengono conto delle condizioni indicate sul retro dei titoli;
- in particolare sul retro dei buoni:

➤ per i primi 20 anni:

sono presenti: la stampigliatura originaria con le condizioni relative alla Serie P e un timbro apposto successivamente, di leggibilità quasi nulla, riportante le condizioni relative alla Serie Q;

➤ per tutti i bimestri successivi al 20° anno:

è presente unicamente l'indicazione di un importo unitario in lire per ciascun bimestre fino alla data di rimborso, senza alcun tasso di interesse o alcun timbro modificativo degli importi;

- i calcoli effettuati tengono in debito conto le eventuali ritenute fiscali e pertanto non è sollevata nessuna contestazione di carattere fiscale;
- ritiene che le condizioni indicate sul retro dei titoli debbano prevalere sui calcoli forniti dal portale dell'intermediario, anche in virtù del fatto che i buoni sono stati emessi successivamente al D.M. 13 giugno 1986 e nessun intervento normativo successivo alla data di emissione è intervenuto a modificarne le condizioni;
- ritiene, inoltre, che in presenza di condizioni confliggenti riportate sul titolo, debbano essere tenute in considerazione solo quelle effettivamente e pienamente leggibili, e tra queste quelle eventualmente più favorevoli al consumatore, in ottemperanza alla disciplina di cui all'art. 1370 c.c.

La ricorrente chiede, dunque, all'Arbitro che venga accertato il proprio diritto ad ottenere la liquidazione dei predetti buoni, tenuto conto, per i primi vent'anni di durata, delle condizioni più favorevoli riportate nelle tabelle prestampate sul retro (Serie P). In ogni caso, che per tutti i buoni si applichino le condizioni originarie riportate per i bimestri dal 21° anno fino a scadenza (ovvero all'eventuale incasso anticipato), e cioè l'importo unitario indicato in lire (L. 129.075, ovvero L. 64.537) per ogni singolo bimestre, in quanto indicazione non superata da nessun altro elemento rinvenibile sui buoni stessi.

Nelle proprie controdeduzioni, l'Intermediario in via preliminare eccepisce l'inammissibilità del ricorso per:

- incompetenza temporale dell'Arbitro, in quanto la fattispecie oggetto del ricorso attiene a vizi genetici del negozio ed è pertanto sottratta temporalmente dall'ambito di competenza dell'ABF;
- incompetenza per materia dell'Arbitro, essendo i BFP prodotti finanziari emessi dalla Cassa DDPP, disciplinati da norme di carattere speciale in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I del TUB.

Nel merito, chiede il rigetto del ricorso ed eccepisce quanto segue:

- i buoni in controversia appartengono a tutti gli effetti alla serie ordinaria "Q", istituita con il D.M. 13.06.1986, pubblicato sulla G.U. n.148 del 28/06/1986;
- detto decreto indica i saggi di interesse e le relative somme oggetto di rimborso con interesse composto fino al 20° anno (8%, 9%, 10,5% e 12%) e con interesse semplice dal 21° anno sino al 30° anno (12%);
- il rendimento è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi vent'anni ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il 20° anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno;
- i buoni in controversia sono stati emessi su modulo della precedente serie P, apponendo sulla parte anteriore un timbro con la serie Q/P e sulla parte posteriore un altro

timbro recante la serie Q/P e la stampigliatura della misura degli interessi previsti per la nuova serie;

- in applicazione del disposto dell'art. 5 del DM, era necessario apporre il timbro contenente la sola indicazione dei nuovi e diversi tassi di interesse e non anche dell'importo bimestrale da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo rimaneva invariato in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto e cioè, per il buono in esame, al tasso del 12% indicato nel timbro (e non al 15% previsto dalla precedente serie P);
 - la sentenza della Corte di Cassazione a SS. UU. n. 13979/2007, riguarda un caso del tutto differente rispetto a quello in controversia (buoni emessi su moduli di serie non più in vigore e senza indicazioni relative alla nuova serie e ai nuovi rendimenti) e comunque esclude espressamente che possa farsi riferimento al legittimo affidamento nel caso in cui sul buono sia presente una stampigliatura con l'indicazione di una sigla e di condizioni diverse;
 - i buoni fruttiferi postali sono titoli di legittimazione e non costituiscono titoli di credito; pertanto non si applicano i principi dell'autonomia causale e della letteralità, che caratterizzano, invece, i titoli di credito (cfr. Cass. SS.UU. n. 3963/19, Cass. SS.UU. n. 13979/07 e Cass. n. 27809/05);
 - non è invocabile il principio dell'affidamento incolpevole poiché in ragione del tenore letterale dei moduli sottoscritti e della pubblicità legale del predetto D.M. (pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), il cliente si sarebbe dovuto avvedere, usando l'ordinaria diligenza, che il titolo acquistato apparteneva alla serie Q/P, con conseguente applicazione dei relativi rendimenti fino alla scadenza (cfr. Cass. SS.UU. 3963/2019).
- L'intermediario richiama ed allega, inoltre, svariate pronunce di merito.

DIRITTO

Nella presente controversia la parte ricorrente, intestataria di n. 5 BFP della serie Q/P, lamenta la mancata corresponsione dei rendimenti indicati sul retro degli stessi.

In via preliminare, l'intermediario, eccepisce l'inammissibilità del ricorso affermando l'incompetenza *ratione temporis* dell'ABF, in quanto i buoni in controversia sono stati sottoscritti nell'anno 1986, e che il *petitum* sarebbe fondato su vizi genetici e non sugli effetti del negozio giuridico prodottisi dopo il 1° gennaio 2009. Eccepisce, inoltre, l'incompetenza per materia di codesto Arbitro, in quanto detti titoli sarebbero prodotti finanziari emessi dalla Cassa depositi e prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non troverebbero applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U.B.

Le suddette eccezioni sollevate dall'intermediario devono considerarsi non fondate, in quanto, secondo un consolidato orientamento dell'ABF, *“Quanto all'eccezione relativa all'incompetenza dell'Arbitro ratione temporis, occorre considerare che, sebbene le Disposizioni della Banca d'Italia (sez. I, § 4) stabiliscono che «non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009» e che i BPF di cui si tratta sono stati emessi in data ben anteriore, parte ricorrente non fonda la propria domanda su un vizio genetico del rapporto bensì sull'errata determinazione dei rendimenti in sede di liquidazione dei titoli, perciò è a tale data che occorre fare riferimento per stabilire la competenza temporale dell'Arbitro. Poiché i titoli risultano essere stati liquidati nel 2017 e nel 2018, è evidente la competenza temporale dell'adito Arbitro. Quanto, poi, all'eccezione relativa all'incompetenza ratione materiae, sia sufficiente richiamare il costante orientamento contrario di tutti i Collegi dell'ABF, si deve*

rilevare che, come questo Arbitro ha già avuto più volte occasione di affermare, possono essere a esso sottoposte le controversie aventi a oggetto l'incasso di B.P.F." (Collegio di Milano, decisione n. 18327 del 21.10.2020). In senso analogo, si ricordi anche Collegio di Milano, decisione n. 206/2014, Collegio di Milano, decisione n. 1307/2013, Collegio di Roma, decisione n. 5113/2013, Collegio di Napoli, decisione n. 52/2013, nonché Collegio di Coordinamento, decisione n. 5673/2013.

Ciò posto, passando all'esame del merito della controversia, la doglianza della parte ricorrente attiene all'accertamento del diritto a percepire la corresponsione dei rendimenti indicati sul retro dei summenzionati buoni.

Il cliente risulta essere titolare di n. 5 buoni fruttiferi postali, emessi dal 01.10.1986 al 26.10.1988 e, quindi, dopo l'entrata in vigore del D.M. 13.06.1986.

Più precisamente, dall'analisi dei BFP in atti, si nota che i BFP risultano emessi su modulo cartaceo della serie "P": sul fronte di essi, tuttavia, è precisata la sua appartenenza alla serie "Q/P". Inoltre, sul retro di detti titoli risulta apposto il timbro per la serie "Q/P", sufficientemente leggibile, attestante la modifica in via normativa dei rendimenti sino al suo 20° anno di validità. Non è, invece, stato apposto alcun timbro modificativo in relazione ai rendimenti dell'ultimo decennio.

La questione delle condizioni di rimborso dei buoni postali fruttiferi oggetto di modifiche nei rendimenti è stata più volte sottoposta all'attenzione dell'Arbitro bancario finanziario.

Si è consolidato l'orientamento espresso dal Collegio di coordinamento dell'ABF (cfr. decisione n. 5674/2013), il quale - condividendo e sviluppando, con ampia e articolata motivazione, i principi enunciati sul punto da Cass. civ., Sez. Un., n. 13979 del 15.06.2007 - ha riconosciuto che *"con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello jus variandi dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti: se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono"*.

Sicché, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza n. 13979 del 15.06.2007, debba essere tutelato. In tal caso, al ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso (cfr. Coll. Milano, n. 4580/2015 e n. 5653/2015; Coll. Napoli, n. 882/2014 e n. 5577/2013; Coll. Roma, n. 2659/2015 e n. 5328/2014).

Nel caso di specie si rileva innanzitutto che i buoni oggetto di controversia sono stati emessi successivamente all'emanazione del decreto ministeriale 13.06.1986, il quale stabilisce (art. 5), per quanto interessa in questa sede, che *"Con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera «Q», i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni; le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi"* (art. 4). *"Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera «Q», i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie «P» emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte*

anteriore, con la dicitura «Serie Q/P», l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi».

Il richiamato orientamento ha trovato recente conferma con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 6142 del 03.04.2020, con la quale, in merito al falso affidamento ingenerato nei clienti per effetto della mancata integrazione nel testo cartolare delle determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo anche per il periodo dal 21° al 30° anno, è stato affermato che *“Da quest’angolo visuale, assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l’ultima modifica dei tassi di interesse precedente all’emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall’art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l’obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell’art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest’ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un’esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020)”*

...omissis...

“In definitiva, alla luce del contenuto delle domande e delle eccezioni di cui agli atti, la domanda del ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q/P il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, merita di essere accolta”

Orbene nel caso di specie, in conformità a quanto previsto dal citato D.M. 13.06.1986, i buoni in controversia nella parte anteriore sono stati correttamente individuati dall’ufficio postale, con la serie “Q/P”.

Come visto, sul retro di tali titoli risulta essere anche stato apposto un timbro relativo ai tassi applicabili alla serie Q/P fino al ventesimo anno, che deve trovare applicazione nella determinazione dei relativi rendimenti.

Manca invece nel timbro a tergo l’indicazione specifica del tasso di interessi per il periodo dal 21° al 30° anno. L’unico riferimento al rendimento dei titoli per il periodo dal 21° al 30° anno rimane perciò quello originario risultante dalla tabella stampata sul retro, che pertanto deve trovare applicazione nella determinazione del rendimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA